

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Nazzareno De Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Silena Cingolani



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 30 DEL 10/03/2011

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 11/03/2011 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- Avvocatura Civica – Servizi Finanziari –

Dalla Residenza Municipale, li 11 marzo 2011

Il Segretario Generale
Dott.ssa Silena Cingolani

APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO NOTIFICATO IN DATA 14.02.2011
AVVERSO ORDINANZA T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZ. 2^ N.
1011/2010 DEL 16.12.2010. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO
INCARICO.

L'anno duemilaundici, il giorno dieci, del mese di marzo, alle ore 16:30 in una Sala della Residenza comunale, con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE, il COMMISSARIO STRAORDINARIO nell'esercizio delle competenze e dei poteri DELLA GIUNTA COMUNALE, conferitegli dal Presidente della Repubblica con decreto del 20/12/2010, provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11/03/2011 al 26/03/2011 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'allegata proposta di delibera n. 39 predisposta in data 22/02/2011 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 23/02/2011 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea Berti;

b) - Parere irrilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 24/02/2011 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Assunti i poteri della Giunta Comunale,

D E L I B E R A

1. - di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 39

.....

Successivamente,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



**PROPOSTA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 39 DEL 22/02/2011

APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO NOTIFICATO IN DATA 14.02.2011
AVVERSO ORDINANZA T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZ. 2^ N.
1011/2010 DEL 16.12.2010. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E
CONFERIMENTO INCARICO.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso:

- che con atto notificato presso la civica residenza del Comune di Cattolica in data 24.11.2010 (prot. n. 33796) le società OMISSIS proponevano ricorso innanzi al T.A.R. Dell'Emilia Romagna – Bologna per l'annullamento, previa sospensiva *"di permesso di costruire n. 86 emesso dal Comune di Cattolica, in persona del Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia, il 21/10/2010, in favore della società OMISSIS, con il quale si autorizza la realizzazione di lavori di ampliamento della sala da pranzo di pertinenza del fabbricato ad uso albergo denominato Omissis; di provvedimento costituente parere favorevole alla realizzazione dei suddetti lavori di ampliamento, espresso in data 22/7/2010 dalla Commissione per le Qualità Architettoniche e il Paesaggio istituita presso il Comune di Cattolica; per l'annullamento altresì di ogni altro atto precedente e presupposto, ovvero successivo o conseguente."*;
- che il suddetto ricorso veniva depositato in data 30.11.2010 ed iscritto al R.G. n. 1403/10;
- che con Deliberazione del Commissario Prefettizio. n. 13 del 09.12.2010 si stabiliva di resistere nel giudizio suddetto, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;
- che il Comune di Cattolica si costituiva ritualmente in giudizio, rassegnando le

seguenti conclusioni: *“chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia: 1)reietta l'istanza incidentale di sospensiva, respingere il ricorso in quanto infondato; 2) condannare le ricorrenti al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di giudizio in favore dell'Amministrazione resistente.”*;

- che con Ordinanza n. 1011/2010 depositata in data 16.12.2010, la 2^a sezione del T.A.R. dell'Emilia Romagna ha respinto l'istanza cautelare proposta dalle società ricorrenti, condannandole al pagamento delle spese di lite relative alla fase cautelare;

Visto l'atto d'appello notificato presso il domicilio eletto in data 14.02.2011 con cui la società OMISSIS ha impugnato innanzi al Consiglio di Stato l'Ordinanza predetta, chiedendo la conseguente sospensione dell'efficacia del Permesso di costruire impugnato;

Visti i motivi del suddetto gravame: *“1) Difetto di motivazione e violazione dell'art. 55 comma 9 D.lgs 104/2010”; “2) Erroneità della valutazione dei motivi del ricorso”; “3) iniquità della condanna alle spese.”*;

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dalla società ricorrente: *“CHIEDE che l'Ecc.mo Consiglio di Stato, ad integrale riforma della ordinanza impugnata, voglia sospendere l'efficacia del permesso di costruire n. 86/2010 emesso il 21/10/2010 dal Comune di Cattolica e del parere espresso dalla Commissione per la qualità Architettonica ed il Paesaggio il 22/7/2010. con vittoria di spese sia della fase cautelare innanzi al TAR che del presente appello. e con invito al TAR Emilia Romagna, Bologna, a fissare la udienza di discussione del merito del ricorso introduttivo. Con ogni ulteriore statuizione necessaria e conseguente.”*;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 04 del 21.02.2011 contenente la proposta di decisione sulla lite e di conferimento dell'incarico ad Avvocato dell'Ufficio unico;

Visti gli atti del procedimento;

Ritenuto necessario ed opportuno resistere nel suddetto giudizio al fine di opporsi alle pretese giudiziali della società appellante e sostenere le ragioni di questa Amministrazione;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008;

Considerato che il Comune, in virtù della Convenzione suddetta, è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, il cui Avvocato Coordinatore Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Considerato che l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica dispone nel suo organico di un avvocato abilitato davanti alle magistrature superiori, nella persona dell'Avv. Andrea Berti, Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura;

Ritenuto quindi opportuno proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 20.12.2010 con cui è stato sciolto il Consiglio comunale di Cattolica ed è stato nominato il Dott. Nazzareno De Franco Commissario straordinario per la gestione provvisoria del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, conferendo allo stesso i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente atto, trattandosi di atto di competenza della Giunta comunale;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

DELIBERA

1) di resistere in giudizio nella causa promossa con atto di appello al Consiglio di Stato notificato presso il domicilio eletto in data 14.02.2011, avverso l'Ordinanza del T.A.R. dell'Emilia Romagna – Bologna n. 1011/2010 del 16.12.2010, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

2) di conferire l'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato coordinatore dell'Ufficio Unico;

3) di dare atto che il Sindaco – e per esso il Commissario straordinario che ne esercita le funzioni pro tempore - è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa necessario per l'espletamento dell'incarico conferito;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

.....